

N. R.G. 5576/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto

presidente

dott. Carlo Bianchetti

giudice

dott. Angelica Castellani

giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5576/2020 promossa da:

F.A. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e P.A. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] Zanetti e [REDACTED] Canale

attori

contro

DANILO ZANETTI (C.F. ZNTDNL61M11F471K), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Bracuti

convenuto

e nei confronti di

S.A. [REDACTED] AGRICOLA [REDACTED] S.R.L. ([REDACTED]), in persona del curatore speciale dott. Pierangelo Seri, *contumace*

litisconsorte necessaria

con la chiamata di

S.A. [REDACTED] LUCES DATA S.R.L., con il patrocinio degli avv.ti prof. Vittorio [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]

e di

LE [REDACTED] INSURANCE COMPANY S.A., con il patrocinio dell'avv. Alberto [REDACTED]

terzi chiamati



CONCLUSIONI

Per gli attori:

“1. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l’inadempimento del signor ~~Daniela Zanetti~~ ai doveri su di lui incombenti quale amministratore unico della società agricola Pandolfa a r.l. e per l’effetto

2. condannare il signor ~~Daniela Zanetti~~ a risarcire la società agricola ~~Pandolfa~~ a r.l. di tutti i danni patiti e patienti dalla predetta società in conseguenza delle denunciate illecite condotte, nella misura di almeno Euro 1.138.901,09, o in quel diverso importo, maggiore o minore, che risulti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi;

3. accertare e dichiarare la responsabilità di ~~Logos Data~~ s.r.l., concorrente con quella del signor ~~Daniela Zanetti~~ con riferimento alle negligenze relative alla gestione fiscale della società agricola ~~Pandolfa~~ a r.l. e conseguentemente condannare ~~Logos Data~~ s.r.l., in solido con il signor ~~Daniela Zanetti~~, a risarcire la società agricola ~~Pandolfa~~ a r.l. di tutti i danni patiti e patienti dalla predetta società in conseguenza delle dette negligenze, nella misura di almeno Euro 1.004.984,29, o in quel diverso importo, maggiore o minore, che risulti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi;

4. dichiarare tenuto e condannare il signor ~~Daniela Zanetti~~ in solido con ~~Logos Data~~ s.r.l., a tenere la società agricola ~~Pandolfa~~ s.r.l. indenne e manlevata in relazione a qualsiasi pretesa a essa rivolta da Agenzie fiscali e/o Istituti previdenziali con riferimento al parziale omesso versamento IRAP in relazione all’esercizio 2015;

5. con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre CPA e IVA come per legge.

In via istruttoria

A. Si chiede di ordinare a ~~Pandolfa~~ s.r.l. e al signor ~~Zanetti~~ ex art. 210 cod. proc. civ. la produzione:

(i) delle fatture (comprenditive di allegati), diverse da quelle già prodotte, emesse nei confronti di ~~Pandolfa~~ s.r.l. da ~~Telepass~~ S.p.A. e da Autostrade per l’Italia S.p.A. con riferimento ai veicoli targati DA132DT e ET113XF;

(ii) delle fatture emesse nei confronti di ~~Pandolfa~~ s.r.l. per interventi di manutenzione e riparazione dei veicoli targati DA132DT (diverse da quelle già prodotte) e ET113XF, nonché le quietanze dei premi della relativa assicurazione obbligatoria (ulteriori rispetto a quella relativa al 2020 già prodotta);

(iii) planimetria e metratura dell’immobile censito al foglio 23, part. 60, sub. 506 e 507 del NCEU di Sesto ed Uniti, occupato dal signor Angelo Mauro Pedrini; dell’immobile censito al foglio 23, part. 51, sub. 519 e part. 60, sub. 505 del medesimo Catasto, occupato dalla signora Palmira Pedrini; e delle frazioni di unità immobiliari occupate dal signor Alberto Pedrini;



(iv) fatture delle utenze degli immobili di cui al punto (iii) e delle spese sostenute da Pandolfi in relazione agli stessi;

B. Si chiede di ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

(i) Se sia vero che sono dipendente della società agricola Pandolfi a r.l..

(ii) Se sia vero che, nel periodo compreso tra marzo 2015 e settembre 2019, allorquando il signor Zanetti era presente presso la sede della società agricola Pandolfi a r.l., pure era ivi presente il veicolo targato DA132DT.

(iii) Se sia vero che, nel periodo compreso tra marzo 2015 e settembre 2019, allorquando il signor Zanetti non era presente presso la sede della società agricola Pandolfi a r.l., era ivi presente il veicolo targato DA132DT.

(iv) Se sia vero che, nel periodo compreso tra settembre 2019 e la data odierna, allorquando il signor Zanetti era presente presso la sede della società agricola Pandolfi a r.l., pure era ivi presente il veicolo targato ET113XF.

(v) Se sia vero che, nel periodo compreso tra settembre 2019 e la data odierna, allorquando il signor Zanetti non era presente presso la sede della società agricola Pandolfi a r.l., era ivi presente il veicolo targato ET113XF.

(vi) Se sia vero che in numerose occasioni, a partire dal marzo 2017, ho visto il signor Zanetti prelevare dall'abitazione del signor Alberto Pedrini, intorno alle ore 17:00, la signora Gabriella Brogini, per quanto a mia conoscenza collaboratrice familiare del signor Pedrini, e quindi allontanarsi con la stessa, dapprima a bordo dell'automezzo targato DA132DT (fino al settembre 2019) e quindi a bordo dell'automezzo targato ET113XF (dal settembre 2019 alla data odierna).

Si indica quale testimone, sui capitoli da n. (i) a n. (vi), che precedono, la signora Paola Sella residente in Sesto Cremonese (CR), Cascina Fenile de' Mori.

Si chiede di disporre il rinnovo delle operazioni peritali in considerazione dei gravi errori, metodologici e concettuali, contenuti nella relazione del CTU in atti e nella relativa integrazione”.

Per Danilo Zanetti:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, rifuse le spese e competenze di lite, così provvedere:

1) In via principale e nel merito: respinta in quanto infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Zanetti Danilo prospettata dalla terza chiamata Lkyls In... Ce... S.A., in ogni caso rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto.



2) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda degli attori relative alla scelta del regime fiscale e al calcolo della tassazione IRAP, previi tutti gli accertamenti del caso, dichiarare lo studio ~~Logos Data~~ s.r.l. (enunciabile anche LO.DA s.r.l.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuto a manlevare e tenere indenne il sig. ~~Zanetti Danilo~~ di tutto quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare per le predette ragioni esposte in narrativa per capitale, interessi e spese, comprese quelle di natura legale.

3) Spese rifuse”.

Per ~~Logos Data~~ s.r.l.:

“- in via principale, respingere tutte le domande degli attori perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;

- in via subordinata, in caso di condanna del Sig. ~~Daniilo Zanetti~~, respingere la sua domanda di manleva nei confronti di ~~Logos Data~~ S.r.l. perché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto;

- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree relative alla scelta del regime fiscale e al calcolo della tassazione IRAP, e della domanda di manleva svolta dal Sig. ~~Daniilo Zanetti~~ nei confronti della società ~~Logos Data~~ S.r.l., dichiarare la compagnia assicurativa ~~Lloyds Insurance Company~~ S.A. tenuta a manlevare e tenere indenne ~~Logos Data~~ S.r.l. di tutto quanto quest'ultima risultasse tenuta a pagare agli attori e/o al Sig. ~~Daniilo Zanetti~~;

- con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.

Per ~~Lloyds Insurance Company~~ s.a.:

“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie, previa la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva del Sig. ~~Zanetti~~ nei confronti di ~~Logos Data~~ S.r.l.:

i. in via preliminare di merito: accertare che la copertura di cui al certificato AEA0056789-LB non è operativa nel caso di specie e per l'effetto rigettare le domande di condanna in manleva formulata da ~~Logos Data~~ S.r.l. nei confronti di LIC con riferimento al certificato AEA0056789-LB;

ii. nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande svolte nei confronti di Logos Data s.r.l. in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto rigettare la domanda di manleva formulata nei confronti di LIC con riferimento al rischio di cui al certificato AEA0056789-LB;

iii. in via subordinata di merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti di ~~Logos Data~~ s.r.l. e nella



ipotesi di accoglimento della domanda di manleva svolta nei confronti degli esponenti Assicuratori del ~~Lloyd's~~, dichiarare l'obbligo di manleva di LIC con riferimento al rischio di cui al certificato AEA0056789-LB, previa ripartizione in quote di responsabilità tra i soggetti convenuti e/o terzi chiamati e/o eventuali altri, esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti come meglio specificati nella comparsa di costituzione e risposta e comunque ai sensi di polizza.

Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%).

In via istruttoria ci si riporta alle memorie depositate”.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.1.- Con atto di citazione notificato in data 8.6.2020, ~~Fabrizio Ruggieri~~ e ~~Paolo Pedemonte~~ - soci della Società Agricola Pandolfi s.r.l. (di seguito anche solo “Agricola Pandolfi”, “Pandolfi” o “la società agricola”) per quote pari ~~Fabrizio Ruggieri~~ al 5,56% del capitale sociale in nuda proprietà e ~~Paolo Pedemonte~~ al 2,07% in piena proprietà e al 21,17% in nuda proprietà - hanno convenuto in giudizio la società agricola, quale litisconsorte necessaria in persona del curatore speciale nominato dal Tribunale, e l’amministratore unico ~~Daniilo Zamboni~~, lamentando l’inadempimento di quest’ultimo ai doveri sullo stesso incombenti in virtù della carica sociale rivestita e chiedendone la condanna ex art. 2476 n. 3 c.c. al risarcimento dei danni cagionati alla società, quantificati nella somma di € 1.238.865,09, o nel diverso importo “*da determinarsi in corso di causa, eventualmente anche a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio*”, maggiorato di rivalutazione e interessi; gli attori hanno altresì domandato di dichiarare ~~Daniilo Zamboni~~ tenuto a “manlevare” la società agricola “*in relazione a qualsiasi pretesa a essa rivolta da Agenzie fiscali e/o Istituti previdenziali con riferimento al parziale omesso versamento IRAP in relazione all’esercizio 2015*”¹.

1.2.- Si è costituito in giudizio ~~Daniilo Zamboni~~ che, negata la fondatezza degli addebiti mossi a suo carico e chiesto di poter chiamare in causa ~~Logos Data~~ s.r.l., quale società incaricata della consulenza contabile, fiscale e tributaria in favore di ~~Pandolfi~~, ha concluso in via principale per il rigetto delle domande attoree, chiedendo, in via subordinata al tribunale di “*dichiarare lo Studio ~~Logos Data~~ s.r.l. ... tenuto a manlevare e tenere indenne il sig. ~~Zamboni~~ di tutto quanto quest’ultimo fosse tenuto a pagare agli attori per le predette ragioni esposte in narrativa per capitale, interessi e spese, comprese quelle di natura legale*”.

1.3.- Differita l’udienza di trattazione ex art. 269 c.p.c., si è costituita in giudizio ~~Logos Data~~ s.r.l. (di seguito anche solo “~~Logos Data~~”), anch’essa chiedendo di poter chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice ~~Logos Insurance Company S.A.~~ per essere dalla stessa tenuta “*indenne ... del risarcimento del danno da corrispondere alle controparti*”, in virtù della polizza assicurativa di responsabilità civile professionale n. AEA0056789-LB stipulata con la compagnia; nel merito, Logos Data ha escluso la sussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo all’amministratore e in capo a sé,

¹ Anticipata in prima udienza la “volontà di estendere le domande nei confronti dei terzi chiamati”, in sede di seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. gli attori hanno modificato le proprie conclusioni, formulando l’ulteriore domanda di “*accertare e dichiarare la responsabilità di ~~Logos Data~~ s.r.l., concorrente con quella del signor ~~Daniilo Zamboni~~, con riferimento alle negligenze relative alla gestione fiscale della società agricola ~~Pandolfi~~ a r.l. e conseguentemente condannare ~~Logos Data~~ s.r.l., in solido con il signor ~~Daniilo Zamboni~~, a risarcire la società agricola ~~Pandolfi~~ s.r.l. di tutti i danni patiti e patienti dalla predetta società in conseguenza delle dette negligenze, nella misura alla data della citazione, e con riserva di aggiornamento in corso di causa, di almeno Euro 1.004.984,29, o in quel diverso importo, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, eventualmente anche a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, oltre rivalutazione monetaria e interessi*”.



chiedendo in principalità il rigetto delle domande attoree e della domanda di manleva rivolta nei propri confronti, “*in quanto inammissibili e/o infondate*”.

1.4.- Da ultimo, previo ulteriore differimento della prima udienza *ex art.* 269 c.p.c., si è costituita in giudizio ~~Logos~~ Insurance Company S.A. che ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa n. AEA0056789-LB stipulata con ~~Logos Data~~ nonché la carenza di “legittimazione attiva” in capo a Danilo Zanetti in riferimento alla chiamata in causa di ~~Logos Data~~ per essere il rapporto contrattuale intercorso unicamente tra quest'ultima e l'assicurata ~~Paola~~, senza coinvolgimento personale dell'a.u.; la terza chiamata ha, nel merito, concluso per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.

1.5.- Alla prima udienza di trattazione, dichiarata la contumacia della ~~Società Agricola Pandolfe~~ s.r.l., il g.i. ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.; all'esito dello scambio delle relative memorie, ritenute inammissibili le istanze di prova orale formulate, la causa è stata istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. contabile diretta ad acquisire gli elementi tecnico-economici necessari a valutare la fondatezza delle censure attoree e a quantificare gli eventuali danni conseguenti², con incarico all'ausiliario di acquisire i documenti richiesti dagli attori *ex art.* 210 c.p.c. o esaminabili *ex art.* 198 c.p.c.

Disposto un supplemento di c.t.u.³, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.

2.- A sostegno della loro pretesa, gli attori hanno allegato che l'a.u. ~~Zanetti~~ i) agendo in modo irrazionale, non avrebbe “*mai esercitato l'opzione per l'applicazione*” dello “*speciale regime fiscale di determinazione del reddito ... in misura pari a reddito agrario*”, calcolato su base catastale *ex art.* 32 d.p.r. 917/1986, scelta consentita dall'art. 1, co. 1093, l. n. 296/2006 (reintrodotto a seguito di

² Al c.t.u. è stato, più in particolare, demandato di: “1) valutare la correttezza degli atti di gestione operati dall'organo amministrativo della ~~Società Agricola Pandolfe~~ s.r.l. relativamente a: i) regime fiscale adottato negli esercizi 2014-2018 e dichiarazioni e versamenti effettuati a titolo di IRAP per gli anni 2015-2018; ii) gestione degli immobili di proprietà della società; iii) utilizzo degli automezzi di proprietà della società Fiat Punto tg DA132DT dal marzo 2015 al settembre 2019 e Fiat Doblò tg ET113XF, dal settembre 2019 all'attualità; 2) valutare la correttezza, sotto il profilo della diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni e avuto riguardo alle norme di riferimento, alle circolari e/o alle prassi degli uffici competenti, dell'attività di assistenza fiscale, contabile e amministrativa svolta da ~~Logos Data~~ s.r.l. in favore della Società ~~Agricola Pandolfe~~ s.r.l., segnalando se detta attività abbia richiesto la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nonché verificando la relazione eziologica tra eventuali omissioni o errori tecnici del professionista e le scelte gestorie di cui al punto 1); 3) a quantificare i pregiudizi patrimoniali risentiti dalla società in conseguenza delle operazioni censurate, distinguendo, ove possibile, i danni eventualmente attribuibili a ciascuno dei diversi soggetti in causa, tenuto conto degli incarichi ricoperti e dei periodi di tempo in cui gli stessi sono stati assunti”.

³ Avente a oggetto l'accertamento se “l'eventuale funzione “di copertura” degli strumenti finanziari derivati detenuti dalla società nel periodo oggetto di accertamento comporti una diversa valutazione e, quindi, conclusione in merito al primo quesito formulato, anche limitatamente al solo periodo nel quale tali strumenti sarebbero stati - in tesi - l'unico elemento ostativo all'esercizio dell'opzione” (cfr. verbale d'udienza del 7.4.2022).



temporanea abrogazione dall'art. 1, co. 36, l. n. 147/2013), di cui la società agricola, in presenza di risultati d'esercizio positivi e di previsioni future migliorative, avrebbe potuto beneficiare negli anni d'imposta dal 2014 al 2018, con conseguente grave pregiudizio per la società in termini di maggiori oneri fiscali versati per € 1.004.984,29; ii) avrebbe effettuato, per l'esercizio 2015, un versamento IRAP inferiore a quello effettivamente dovuto per € 2.150,00, *“con la conseguente applicazione di interessi e sanzioni da quantificare in relazione all'eventuale definizione usufruendo del cosiddetto ravvedimento operoso”*; iii) negli esercizi 2016, 2017 e 2018 avrebbe versato all'Erario, sempre a titolo di IRAP, l'importo non dovuto di € 100.054,00, con conseguenti oneri e costi - anche di assistenza tecnico-fiscale - inerenti l'istanza di rimborso; iv) avrebbe consentito ad alcuni soci (segnatamente, ad ~~Adolfo~~ e ~~Pandolfo~~ nonché a soggetti estranei alla società (vale a dire ~~Adolfo~~ ~~Mario~~ ~~Pandolfo~~) l'utilizzo di immobili sociali in assenza di titolo e di corrispettivo, con danno per la società stimato in € 124.773,65, corrispondenti al valore locativo degli immobili sociali indebitamente occupati, tenuto conto del tempo dell'occupazione illegittima; v) avrebbe utilizzato per scopi personali gli automezzi aziendali (Fiat Punto tg DA132DT, dal marzo 2015 al settembre 2019, Fiat Doblò tg ET113XF, dal settembre 2019 all'attualità), in assenza di autorizzazione assembleare, recando alla società un danno complessivo di *“almeno Euro 9.143,15 ... calcolato sulla base del valore del fringe benefit annuale indicato nelle Tabelle ACP”*.

Il convenuto e la terza chiamata ~~Logos Data~~ hanno puntualmente e integralmente contestato, con vari argomenti, la fondatezza degli addebiti attorei, mentre ~~Liberty~~ Insurance ha, in particolare, insistito per l'inoperatività della polizza.

Stante la natura eminentemente tecnica e specialistica delle valutazioni sottese alle contestazioni attoree (in particolare nella materia fiscale), al fine di verificare la consistenza degli addebiti mossi dagli attori all'a.u. non può che farsi riferimento ai risultati della c.t.u. e del relativo supplemento, che il tribunale condivide in quanto esaustivamente argomentati, anche in risposta alle osservazioni dei c.t.p., e scevri da apparenti vizi logici.

3.- È pacifico che ~~Pandolfo~~, società agricola che svolge attività di allevamento di bovine da latte e suini, coltivazione di terreni e conduzione di un impianto di biogas (cfr. docc. 1 e 5 fasc. ~~Zanetti~~), fin dalla sua costituzione in s.r.l., ha adottato il regime del reddito d'impresa e che, a partire dal 6.12.2013, ha affidato l'assistenza in materia fiscale, contabile e amministrativa alla ~~Logos Data~~ s.r.l. (cfr. doc. 6 fasc. ~~Zanetti~~), incarico che, a seguito della propria nomina quale a.u. (a partire dal settembre 2014: cfr. docc. 2, 3 e 4), ~~Daniela Zanetti~~ ha confermato (con scrittura del 18.12.2015: doc. 8 del relativo fascicolo). Come risulta dalle scritture private sottoscritte tra Pandolfi e Logos Data (docc. 6 e 8 cit.),



le prestazioni professionali di cui la predetta società⁴ è stata incaricata consistevano nell'assistenza alla predisposizione del bilancio d'esercizio ed eventuali infrannuali, nella redazione del bilancio e dei relativi allegati, nelle dichiarazioni e comunicazioni fiscali obbligatorie, nell'invio telematico dei modelli F24, nell'espletamento di pratiche presso uffici amministrativi e nell'aggiornamento dei registri e dei libri sociali obbligatori (cfr. art. 1 di entrambi i contratti).

Pandolfi, affidata presso istituti di credito per importi rilevanti e beneficiaria di due mutui fondiari contratti rispettivamente nel 2007 e nel 2012 per importi di € 5.600.000,00 ed € 1.600.000,00 (cfr. docc. 11 e 12 fasc. Z~~XXXX~~), dal 2005 al 2015 ha posseduto una partecipazione in Telecom Italia s.p.a. (detenendo 26.324 azioni del controvalore di € 65.204,55: cfr. docc. 9-10 fasc. Z~~XXXX~~) e ha sottoscritto, in data 18.3.2010, il contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati *over the counter* prodotto in atti (cfr. docc. 13, 13a e 13b fasc. Z~~XXXX~~), acquistando di seguito strumenti "IRS" (cfr. docc. 15a-15h e 16a-16d di parte attrice).

Pandolfi è, infine, proprietaria di 175 ettari di terreno coltivato e - per quanto rilevante in questa sede - di immobili a uso abitativo (cfr. doc. 14 Z~~XXXX~~) e di due automezzi immatricolati come autocarri.

3.1.- La prima contestazione formulata dagli attori concerne la scelta operata dall'a.u. di P~~XXXX~~ per gli anni di imposta 2014-2018, di non esercitare l'opzione per il regime di imposizione su base catastale, aderendo a quello ordinario del reddito d'impresa, scelta che avrebbe cagionato alla società un grave pregiudizio patrimoniale in termini di maggiori oneri fiscali sostenuti.

Dopo aver riassunto la normativa di riferimento⁵ e richiamato le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate⁶ e isolati precedenti giurisprudenziali⁷ - reputati dall'ausiliario inidonei a fornire un orientamento generale univoco su cui fare affidamento - il c.t.u. ha osservato che *"per poter ... valutare la correttezza degli atti di gestione operati dal Sig. Z~~XXXX~~ è necessario tenere conto del grado di incertezza connesso al rispetto dei requisiti previsti dalla norma al fine di poter dare diritto alla Società ad esercitare l'opzione per il regime di imposizione su base catastale. Infatti l'esercizio dell'opzione espone il contribuente, in linea generale e teorica, al rischio di una possibile successiva contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della mancanza di requisiti, con conseguente obbligo*

⁴ Partecipata, con quote paritarie del capitale sociale, da due dottori commercialisti e autodefinita "studio di commercialisti" nelle scritture private in questione.

⁵ In particolare, gli artt. 1, comma 1093, l. n. 296/2006, 2 d.lgs. n. 99/2004, 32. Co. 2, lett. a d.p.r. n. 917/1986 e 2135 c.c.

⁶ Segnatamente la Circolare 50/E del 1 ottobre 2010 che, in tema di "esclusività" dell'attività agricola esercitata e di "strumentalità" delle attività connesse (tali da non fanno venir meno l'esclusività) ha fornito un'interpretazione dei predetti concetti secondo cui *"il requisito dell' "esclusività" viene meno in caso di possesso di partecipazioni in altre società salvo che sussistano contestualmente le seguenti condizioni: - che la partecipata sia anch'essa una società agricola che, dunque, svolge esclusivamente le attività di cui all'art. 2135 del codice civile; - i dividendi derivanti dal possesso di tali partecipazioni siano inferiori ai ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività agricole svolte direttamente dalla partecipante"*.

⁷ Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, sez. I, n. 116 del 15.4.2019; Cass. n. 9100/2003 e Cass. n. 13145/2019.



per il contribuente di versare le maggiori imposte determinate con il regime ordinario, oltre a sanzioni ed interessi” (cfr. rel. c.t.u., pag. 8).

Posta, in particolare, l’attenzione sul requisito dell’esclusività dell’attività agricola in caso di possesso di partecipazioni in società non agricole, così come interpretato dall’Agenzia delle Entrate nella propria circolare 50/E dell’ottobre 2010, richiamata da tutte le difese in causa⁸, il c.t.u. ha reputato che “*i due elementi portati dal Sig. Zanetti a giustificazione del mancato esercizio dell’opzione (detenzione di partecipazioni in società non agricole e sottoscrizione di strumenti finanziari derivati) sono ... elementi che in effetti potrebbero portare l’Agenzia delle Entrate a contestare l’assenza di requisiti ai fini dell’esercizio dell’opzione e successivamente un Giudice Tributario a confermare le contestazioni avanzate dall’Agenzia delle Entrate*”, evidenziando che “*tale circostanza comporterebbe l’obbligo in capo alla Società, qualora questa avesse esercitato l’opzione, di versare in favore dell’Erario le imposte “risparmiate”, oltre a sanzioni e interessi*”; l’ausiliario ha, infine, sul punto precisato che “*la valutazione operata dal sottoscritto C.T.U. tiene conto delle previsioni normative e della citata giurisprudenza disponibile ed è caratterizzata da un elevato grado di soggettività, in quanto frutto di interpretazione professionale delle informazioni disponibili e della normativa. Non si esclude quindi che altri professionisti, esperti in ambito di fiscalità agricola, possano giungere ad un’opinione professionale differente. Si ritiene però che il rischio di una contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate non possa essere escluso neppure da tali altri professionisti così come non possa essere escluso il rischio di una soccombenza in caso di contenzioso tributario. In altri termini, anche qualora si ritenesse che la Società fosse munita di valide argomentazioni utili per replicare alle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, ciò non avrebbe garantito la certezza di ottenere un esito favorevole in sede di contenzioso tributario, conseguentemente l’esercizio dell’opzione avrebbe esposto la Società ad un rischio fiscale significativo*” (cfr. rel. c.t.u., pagg. 8-9).

Sulla scorta di tali considerazioni, il c.t.u. ha concluso che “*la scelta operata dal Sig. Zanetti appare dunque una scelta prudente, esponendo la Società a minori rischi di accertamento e azzerando il rischio di una contestazione riguardo ai requisiti ai fini dell’esercizio dell’opzione. Tale scelta risulta dunque condivisibile per quanto abbia comportato il sostenimento di imposte maggiori rispetto a quelle che teoricamente avrebbe potuto sostenere la Società qualora fosse stata esercitata l’opzione*” (ibidem).

Tale conclusione è stata dall’ausiliario confermata anche a fronte delle osservazioni sollevate, in particolare, dal c.t. di parte attrice e all’esito dell’integrazione peritale che ha avuto ad oggetto la verifica della funzione (di copertura o meno) dei derivati.

⁸ Cfr. nota 5.



In riferimento a tali conclusioni del c.t.u., gli attori, tramite il proprio c.t.p., hanno in primo luogo obiettato l'irrelevanza patrimoniale dell'investimento azionario di ~~P...~~ in Telecom - peraltro dismesso nel corso dell'esercizio 2015 - e la sua inattitudine a rappresentare ostacolo all'esercizio della citata opzione, oltre al suo possibile superamento mediante presentazione di interpello all'Agenzia delle Entrate e/o cessione immediata delle azioni, richiamando a sostegno dell'esercizio dell'opzione la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì (già citata dal c.t.u.: v. nota 6) in base alla quale partecipazioni non comportanti il controllo di società non agricole non farebbero venir meno il requisito dell'esclusività.

Il c.t.u. non ha accolto tale osservazione evidenziando il carattere isolato del precedente giurisprudenziale citato da parte attrice (e sottolineando che lo stesso originava proprio da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate in presenza di partecipazione non di controllo) e la sua collocazione temporale, di ben 5 anni successiva al momento in cui l'a.u. di ~~P...~~ avrebbe dovuto operare la scelta per il regime agevolato; il c.t.u. ha, quindi, ribadito l'incertezza applicativa e la conseguente impossibilità di formulare una univoca valutazione in ordine al mancato esercizio dell'opzione e confermato, in definitiva, il carattere *"maggiormente prudente"* della scelta operata dall'a.u. ~~Z...~~ in una logica *ex ante*, posto che *"l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato di determinazione del reddito su base catastale avrebbe esposto la Società ad un rischio fiscale significativo"* (cfr. rel. c.t.u. pag. 34).

Quanto alla mancata dismissione degli strumenti finanziari che avrebbe permesso l'esercizio dell'opzione, dopo aver evidenziato che il c.t. attoreo *"giunge alla quantificazione del danno mediante una valutazione di convenienza operata ex post, sulla base dei risultati economici positivi effettivamente conseguiti dalla Società nel periodo 2014 – 2018"*, risultati che, tuttavia, secondo il c.t.u. *"non potevano essere previsti ex ante e qualora fossero stati negativi la Società, pur esercitando l'opzione, non avrebbe beneficiato di alcun risparmio d'imposta"*, l'ausiliario ha comunque rilevato che *"tali scelte non riguardano ... questioni tecniche ma rientrano nelle ragioni di merito della gestione aziendale e in quanto tali oggetto di valutazione da parte del Sig. Giudice Unico anche con riferimento all'eventuale insindacabilità delle stesse"* (cfr. rel. c.t.u. pag. 35).

All'udienza chiamata per esame della c.t.u. la difesa attorea ha ribadito le proprie osservazioni, insistendo in particolare sul rilievo che il c.t.u. avrebbe ritenuto condizione ostativa la detenzione di azioni e derivati *"senza considerare che nella specie i derivati erano di copertura e che le azioni erano state poste nell'attivo circolare nel 2014 e cedute nel 2015, il che avrebbe consentito di esercitare l'opzione catastale per il triennio successivo"*.



Il g.i. ha reputato, in ordine a tale profilo, necessaria un'integrazione della c.t.u. e ha, quindi, chiesto all'ausiliario di *"chiarire se l'eventuale funzione "di copertura" degli strumenti finanziari derivati detenuti dalla società nel periodo oggetto di accertamento comporti una diversa valutazione e, quindi, conclusione in merito al primo quesito formulato, anche limitatamente al solo periodo nel quale tali strumenti sarebbero stati - in tesi - l'unico elemento ostativo all'esercizio dell'opzione"*.

A tale richiesta di chiarimento, il c.t.u. ha risposto con relazione integrativa del 16.6.2022 ove, richiamato il principio contabile OIC32 che fornisce la definizione di "Derivato di copertura" e illustrate le relative caratteristiche e condizioni, in riferimento agli strumenti derivati acquistati da ~~Pa. [redacted]~~, ha rilevato *"che la documentazione esaminabile non è idonea e sufficiente ai fini della formulazione di un giudizio autonomo in merito all'effettiva finalità "di copertura" o "speculativa" degli strumenti finanziari posseduti dalla Società"* (cfr. rel. integrativa pag. 4), pur non mancando di evidenziare che nei bilanci degli esercizi 2016, 2017 e 2018 il convenuto, nella veste di legale rappresentante di Pandolfi e di redattore del bilancio *"ha più volte dichiarato che la natura dei prodotti derivati detenuti dalla Società era "di copertura" (ibidem; invero, nei predetti bilanci si legge "parziale copertura")*.

Il c.t.u. ha, quindi, rilevato l'assenza di specifici orientamenti dell'Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza in relazione al possesso di prodotti derivati quale limite alla facoltà di esercitare l'opzione per il regime agevolato, rimarcando che *"il tema fondamentale è quello ... dell'esclusività dell'attività agricola esercitata"* da accertarsi in concreto, sicché eventuali attività strumentali possono essere ritenute compatibili con la natura agricola dell'ente purché volte a potenziare o migliorare l'attività agricola stessa e non tali da snaturare la fonte di produzione del reddito della società.

Premesso quanto sopra e ribadita ancora una volta l'incertezza del contesto applicativo di riferimento, il c.t.u. ha confermato che *"la scelta di esercitare l'opzione per il regime fiscale agevolato di determinazione del reddito su base catastale non può considerarsi una scelta priva di rischio, anche in presenza del possesso di soli prodotti finanziari derivati "di copertura" (ibidem)".* Con precipuo riferimento

⁹ I contratti sottoscritti dalla Società sono i seguenti:

- 1) Interest Rate Swap tipo liability – classe di rischio 3 – Allegato IRSL1 sottoscritto a Cremona in data 8.6.2010 con scadenza in data 3.6.2019 operazione derivati OTC n. 45680/2010 – Banca Cariparma, nozionale originario € 500.000,00;
- 2) Interest Rate Swap tipo liability – classe di rischio 3 – Allegato IRSL1 sottoscritto in data 11.8.2010 e operazione derivati OTC n. 47074/2010 con scadenza in data 2.9.2019 – Banca Cariparma, nozionale originario € 500.000,00;
- 3) Interest Rate Swap tipo liability – classe di rischio 3 – Allegato IRSL1 sottoscritto in data 3.10.2011 a Sesto ed Uniti operazione derivati OTC n. 53555/2011 con scadenza in data 5.10.2020 – Banca Cariparma, nozionale originario € 500.000,00;
- 4) Interest Rate Swap tipo liability – classe di rischio 3 – Allegato IRSL1 sottoscritto in data 18.3.2010 operazione derivati OTC n. 44531/2010 con scadenza in data 1.2.2019 – Banca Cariparma, nozionale originario € 460.672,00;
- 5) Interest Rate Swap tipo liability – classe rischio 3 – Allegato IRSL1 sottoscritto in data 18.3.2010 operazione derivati OTC n. 44528/2010 con scadenza in data 1.2.2019 – Banca Cariparma, nozionale originario € 480.474,00;
- 6) Derivato sottoscritto in data 12.6.2012 con scadenza al 15.6.2017 – Banca popolare di Cremona, nozionale originario € 750.000,00.



agli esercizi 2016, 2017 e 2018 (nei quali unico elemento potenzialmente ostativo all'esercizio dell'opzione è rappresentato dal possesso di prodotti finanziari derivati, avendo la società ceduto le azioni Telecom nel 2015), il c.t.u. ha in ogni caso rimarcato che la valutazione del rischio connesso alla scelta del regime agevolato *“debba fondarsi sull'effettiva presenza di elementi e documentazione attestanti la natura “di copertura” di tali strumenti finanziari”*, elementi non riscontrati nella specie, non essendo all'uopo sufficiente la unilaterale dichiarazione di *“parziale copertura”* effettuata dalla stessa società nei propri bilanci: se infatti l'apertura di mutui volti a ottenere le risorse necessarie a finanziare l'attività agricola ben può ritenersi funzionale a tale esercizio, la sottoscrizione di prodotti finanziari derivati non direttamente legati alle operazioni di finanziamento e dunque non chiaramente finalizzati alla copertura del rischio di variazioni del tasso d'interesse pongono in dubbio tanto la strumentalità rispetto all'attività agricola quanto la sua esclusività.

Anche a seguito delle osservazioni dei c.t.p., il c.t.u. ha reputato insufficienti a comprovare la predetta finalità di copertura in sede di contenzioso tributario le comunicazioni con gli istituti di credito allegate dagli attori *sub* docc. 16 e seguenti, dalle quali non si evince *“la presenza di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento coperto e quelle dello strumento di copertura”* né si ricava che *“all'inizio della relazione di copertura”* esisteva *“una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio coperto e di come la società valuterà i requisiti di efficacia della copertura”*, come invece richiesto dall'OIC32 (cfr. rel. integrativa, pag. 9).

Ciò che secondo il c.t.u. non è, in particolare, ricavabile dalle produzioni in atti e dalle informazioni raccolte nel corso delle indagini peritali è la *“corrispondenza e/o uno stretto allineamento tra le caratteristiche degli strumenti finanziari detenuti dalla Società e gli elementi oggetto di copertura secondo Parte attrice (si veda ad esempio la discrepanza relativa alle date di stipula)”* (*ibidem*).

Le conclusioni del c.t.u. sono condivisibili: come emerge dai documenti versati in atti (cfr., tra gli altri, la nota integrativa al bilancio 2014, all. 2 della c.t.u. 17.3.2022) i cinque prodotti derivati contratti con Banca Cariparma – Credit Agricole sono stati acquistati circa tre anni dopo la stipula del mutuo agrario dell'8.11.2007 e negoziati con istituto di credito non coincidente con la banca mutuataria; nessun rilevante elemento di collegamento emerge peraltro *ex actis*.

Come evidenziato dal c.t. di Logos Data, tra l'anno 2014 e l'anno 2018 i derivati in questione hanno generato rilevanti perdite¹⁰, con conseguente incremento del rischio di credito, che in base all'OIC32 avrebbe dovuto comportare l'applicazione delle regole di cessazione della relazione di copertura.

¹⁰ Nel 2014 € 71.531, nel 2015 € 81.913, nel 2016 € 88.086 e nel 2017 € 81.427.



Da ultimo il c.t.u. ha, comunque, rimarcato che la scelta di effettuare l'opzione per il regime fiscale agevolato non è legata esclusivamente al possesso dei requisiti richiesti ma deve in ogni caso basarsi su valutazioni di opportunità dell'organo amministrativo che tengano debitamente conto da un lato del potenziale risparmio di imposte e dall'altro lato del vincolo triennale previsto dalla normativa per l'esercizio dell'opzione, aspetto, quest'ultimo, di facile valutazione *ex post*, ma che non può considerarsi scontato in una valutazione *ex ante* e che non appare assorbito dalla previsione in nota integrativa di futuri utili.

Al riguardo, è plausibile ritenere che, sia in ragione degli ingenti debiti bancari pacificamente contratti da ~~Pan. 10~~ (e documentati in atti), sia degli incerti ricavi sottoposti a variabili naturali, non fosse agevole prevedere, a inizio anno e tantomeno a inizio triennio, i risultati finali degli esercizi, senza incorrere nel rischio di possibili diverse interpretazioni da parte dell'amministrazione finanziaria.

Sulla scorta degli elementi tecnici sin qui illustrati, in presenza negli anni di imposta interessati dalle domande attoree di rilevanti attività finanziarie di natura - almeno in parte - speculativa, in quanto tali non univocamente classificabili come strettamente strumentali all'attività agricola, nonché in base alle seguenti considerazioni di diritto, ritiene il tribunale che non possa essere mosso all'a.u. di ~~Pan. 10~~ il rimprovero di aver agito con negligenza, imperizia o imprudenza o in violazione di norme di legge o statutarie omettendo di esercitare l'opzione per il regime fiscale agevolato.

È, al riguardo, dirimente che, stante la natura specialistica delle valutazioni da compiere nella materia in oggetto, l'organo amministrativo abbia diligentemente affidato a professionisti - almeno apparentemente - competenti (cfr. scritture *sub* docc. 6-8 fasc. ~~Zanetti~~) l'incarico - oltre che di assistere la società nella predisposizione e redazione del bilancio d'esercizio, altresì di - assisterla nelle valutazioni e negli incombeni di natura fiscale, predisponendo le dichiarazioni e comunicazioni fiscali obbligatorie, inviandole telematicamente ed espletando le relative pratiche presso gli uffici.

Come confermato dalla difesa in giudizio di ~~Logos Data~~ (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 12), fu proprio tale società a consigliare alla propria cliente, per evidenti "*ragioni... di prudenza*" l'applicazione del regime ordinario per la determinazione del risultato reddituale di periodo, in luogo di quello agevolativo opzionale, consiglio, peraltro, già seguito dalla cliente precedentemente alla nomina di Zanetti quale a.u. e all'incarico attribuito a Logos Data, circostanza che non fa che confermare la complessità e non univocità delle valutazioni sottese alla scelta in questione.

In punto di diritto, è dirimente la regola di insindacabilità delle scelte gestorie per ragioni di mera convenienza economica consacrata nella nota formula anglosassone della *business judgement rule*, in base alla quale "*all'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione*



attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità" (così Cass. n. 3409/2013).

Ulteriori pronunce della giurisprudenza di legittimità hanno poi precisato che *"in tema di responsabilità dell'amministratore di una società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, l'insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (cd. "business judgement rule") trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia "ex ante", secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art. 2392 c.c., - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 - sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere [...]" (Cass. n. 15470/2017).*

L'amministratore di una società non risponde pertanto, necessariamente, degli (eventuali) risultati economici negativi dell'attività di impresa, ma solo quando tali risultati risultino conseguenza di scelte operate in violazione dell'obbligo di "agire informato" o caratterizzate da manifesta irragionevolezza.

Come rilevato da questo Tribunale in una recente pronuncia, *"la regola della business judgement rule trova peculiare applicazione nel caso di esercizio di un'attività di impresa agricola, attività che, per sua natura, sopporta, accanto alla naturale alea propria di ogni attività di impresa, l'ulteriore rischio "biologico", derivante dalla inevitabile soggezione alle incertezze dell'ambiente naturale".* Tali caratteristiche incidono, quanto al caso di specie, anche sulla scelta del regime fiscale, atteso che l'opzione per il regime catastale è vincolante per i tre anni successivi, presupponendo previsioni reddituali connotate da particolare affidabilità e rese più complesse in caso di forte indebitamento e gestione di una pluralità di *asset* suscettibili di richiedere interventi economici e spese straordinarie anche ingenti.

Come precisato dal c.t.u., il vincolo triennale, se di facile valutazione *ex post*, sulla base dei risultati economici positivi effettivamente conseguiti dalla società nel periodo 2014 - 2018, non è altrettanto facilmente percepibile in un'ottica *ex ante*, risentendo dei fattori di incertezza sopra delineati.



In ogni caso, non può ritenersi in contrasto con l'obbligo dell' "agire informato", men che meno caratterizzato da manifesta negligenza, imprudenza o imperizia, l'operato dell'a.u. che - come nel caso in esame - abbia fatto ricorso all'ausilio di professionisti per la necessaria assistenza tecnica in materia altamente specialistica e connotata da particolare incertezza applicativa.

Sul punto deve dissentirsi dall'opinione del c.t.u. secondo cui *"il processo valutativo adottato dal Sig. Zanetti al fine di addivenire alla scelta di non esercitare l'opzione ... si sarebbe dovuto caratterizzare per l'acquisizione di maggiori, più approfondite e formali informazioni"*; tale assunto è fondato sull'inammissibile rilievo officioso dell'assenza in atti di pareri scritti redatti dallo studio ~~Leggs Data~~ o di *"specifici incarichi conferiti ai soci o alla società ~~Leggs Data~~"*. Trattasi di valutazione erronea, non essendo affatto necessario che l'attività di consulenza, confermata in giudizio dalla stessa ~~Leggs Data~~ e comunque ricollegata all'incarico, anche di natura fiscale, ad essa attribuito (si vedano, ancora una volta, le scritture prodotte *sub* docc. 6 e 8 da ~~Zanetti~~; ove la società incaricata viene espressamente descritta e qualificata come *"studio, i cui soci sono dottori commercialisti Cetti dr. Davide 50% e Longari dott. Giorgio 50%"*; la scelta del regime, in ogni caso, è effettuata in sede di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, attività che ~~Leggs Data~~ s.r.l. risulta abilitata ad effettuare per specifica autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate: cfr. doc. 10 fasc. ~~Leggs Data~~), si sia estrinsecata in un parere scritto; il rilievo è, inoltre, *ultra petita* (in quanto esorbitante dalle tempestive e specifiche contestazioni della diretta controparte¹¹) e contrasta con le conclusioni del medesimo c.t.u. che ha reputato corretto e prudente l'operato dell'a.u.

In ogni caso, l'iter valutativo seguito da ~~Zanetti~~ non appare in concreto censurabile, poiché espressamente ritenuto dal c.t.u., con le già richiamate argomentazioni, inidoneo a produrre un atto illegittimo e un danno per la società. Se, infatti, l'ausiliario ipotizza che l'a.u. avrebbe potuto svolgere maggiori approfondimenti, chiedendo pareri specifici ai propri o ad altri consulenti, d'altro lato ribadisce che la questione era ed è oggettivamente di difficile risoluzione e che in ogni caso *"tale condotta [l'iter valutativo] non abbia comportato un pregiudizio patrimoniale in quanto la scelta operata dal sig. ~~Zanetti~~ si caratterizza per essere una scelta prudente, che dunque non ha esposto la società a rischi che avrebbero comportato pregiudizi patrimoniali nella misura di imposte non versate e relative sanzioni e interessi"*.

In assenza, dunque, di una condotta censurabile, nessun pregiudizio patrimoniale può essere riconosciuto in capo alla società.

¹¹ Solo in sede di seconda memoria *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c. gli attori hanno genericamente rilevato che la terza chiamata ~~Leggs Data~~ svolgerebbe attività (di centro elaborazione dati) diversa da quella di consulenza fiscale, senza peraltro contestare nello specifico che tale consulenza sia stata in concreto fornita da ~~Leggs Data~~ a ~~Zanetti~~; l'argomento è sviluppato, tardivamente, in comparsa conclusionale.



La prima censura mossa dagli attori all'organo amministrativo di Pandolfi non può, peraltro, essere dirottata verso ~~Logos Data~~ s.r.l.

Si è visto che, solo in sede di seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., dunque tardivamente, gli attori hanno specificamente modificato le proprie conclusioni (essendosi in prima udienza limitati ad una - oltremodo generica - dichiarazione di voler "estendere le domande nei confronti dei terzi chiamati", senza precisare quali domande e in quali termini), formulando, nei confronti della terza chiamata, domanda di *"accertare e dichiarare la responsabilità di ~~Logos Data~~ s.r.l., concorrente con quella del signor ~~Daniela Zanetti~~ con riferimento alle negligenze relative alla gestione fiscale della società agricola ~~Panella~~ s.r.l. e conseguentemente condannare ~~Logos Data~~ s.r.l., in solido con il signor ~~Daniela Zanetti~~ a risarcire la società agricola ~~Panella~~ s.r.l. di tutti i danni patiti e patendi dalla predetta società in conseguenza delle dette negligenze, nella misura alla data della citazione, e con riserva di aggiornamento in corso di causa, di almeno Euro 1.004.984,29, o in quel diverso importo, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, eventualmente anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre rivalutazione monetaria e interessi"*.

Ferma l'intempestività della *mutatio libelli* in tal modo operata, è evidente la carenza in capo agli attori della legittimazione a far valere l'ipotetico inadempimento della società Logos Data all'incarico professionale affidatole da ~~Panella~~.

È noto che le ipotesi di sostituzione processuale sono eccezionali e tassative secondo quanto chiaramente stabilito dall'art. 81 c.p.c., a tenore del quale *"fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui"*.

La legittimazione degli attori rimane, pertanto, confinata all'azione sociale di responsabilità svolta ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2476 c.c. nei confronti dell'organo amministrativo e nell'interesse della società, senza poter estendersi ad altre, non contemplate, azioni contrattuali in titolarità della sola società.

3.2.- La seconda censura attorea concerne errori commessi nelle dichiarazioni e nei versamenti effettuati a titolo di IRAP per gli anni 2015- 2018.

Al riguardo il c.t.u. ha verificato che, con riferimento all'anno 2015, l'errore commesso in sede di determinazione IRAP era già stato sanato senza pregiudizi patrimoniali per la società, mentre con riferimento agli anni 2016-2018, ha appurato che i maggiori importi pacificamente versati all'Erario (per complessivi € 100.054,00) possono essere chiesti a rimborso ovvero utilizzati in compensazione con altri debiti fiscali e senza alcun pregiudizio nei tempi e nelle modalità stabilite dall'art. 2, commi 8 e 8 bis del DPR n.322/1998.



È, comunque, dirimente che, anche in questo caso, gli errori nelle dichiarazioni IRAP non sono ascrivibili ad atti di gestione di Zanetti, essendo stati commessi dal soggetto espressamente incaricato della compilazione delle dichiarazioni IRAP nei diversi esercizi; al riguardo il c.t.u. ha condivisibilmente sottolineato che tale attività è ricompresa a chiare lettere tra quelle indicate nelle due scritture private sottoscritte tra Pandolfa e Legos Data s.r.l.

Trattandosi, peraltro, di errori emendabili, il pregiudizio patrimoniale patito dalla società si ridurrebbe agli interessi e alle spese per l'ottenimento del rimborso per un importo complessivo calcolato dal c.t.u. in € 13.456,64 (cfr. rel. c.t.u. pagg. 12-13, 48-50), del quale potrà eventualmente essere chiamata a rispondere Legos Data unicamente dalla committente Pandolfa.

In questo giudizio non è, infatti, stato contestato all'a.u. di non aver agito, in nome e per conto di Pandolfa, nei confronti di Legos Data per farne valere l'inadempimento contrattuale e ottenere il risarcimento del danno patito dalla società; né tale domanda può essere (tardivamente) svolta dagli attori, stante la carenza di legittimazione attiva già evidenziata al paragrafo che precede.

3.3.- Con riferimento alla gestione degli immobili della società, il mancato guadagno - confermato dal c.t.u. in complessivi € 23.564,59 da moltiplicarsi per gli annui nei quali Pandolfa ha di fatto concesso l'utilizzo dei propri immobili gratuitamente ai diversi soggetti indicati in atti - è unicamente imputabile alle scelte effettuate dai soci nel corso del tempo.

Lo statuto sociale è chiarissimo nell'attribuire unicamente ai soci il potere di assumere - mediante deliberazione assembleare - decisioni aventi ad oggetto *"b) le materie riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta, conferimento concessione di ipoteca, messa a disposizione anche parziale a qualsiasi titolo (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i contratti di affittanza, locazione, comodato) dei terreni e di proprietà immobiliari in genere, dell'azienda o di rami d'azienda"*, escludendo, pertanto, in tali materie il potere dell'organo amministrativo (cfr. artt. 15 e 23 dello statuto di Pandolfa).

Come, peraltro, emerge *per tabulas*, Zanetti, nominato a fine settembre 2014, in sede di assemblea dei soci di Pandolfa tenutasi in data 5.11.2015, ha espressamente rilevato che *"alcuni degli immobili civili di proprietà sociale sono oggetto di comodato verbale o scritto. Tale condizione si protrae ormai invariata da diversi anni"*, elencando puntualmente gli immobili occupati e i relativi occupanti¹² ed

¹² "In particolare, per quanto riguarda i soci e loro familiari, risulta la seguente situazione:

- Sig. ~~_____~~ M~~_____~~: detiene il fg 23 part. 60 subalterno 506 (vive nell'immobile prima del 1999 ma non ho riscontrato in sede la presenza di un contratto scritto, salvo una dichiarazione di rinuncia all'usucapione); la sig.ra Paola ~~_____~~ ha comunicato che vi dovrebbe essere un altro contratto, di cui però non ho avuto la consegna e non l'ho rintracciato presso la sede;

- Sig.ra ~~_____~~ Palomina: detiene il fg 23 part. 61 subalterno 519 (dispone dell'immobile prima della mia nomina ma non ho riscontrato in sede la presenza di un contratto scritto);



evidenziando l'opportunità di *“trasformare tali contratti, almeno per coloro che non sono direttamente impiegati nell'azienda agricola, per i quali, secondo gli usi in agricoltura, generalmente viene dato anche l'alloggio (specie se si svolge anche la funzione di custode), in locazioni a titolo oneroso”*, con determinazione del canone mediante *“apposita perizia, al momento non ancora commissionata al fine di non aggravare di ulteriori costi una operazione che necessita comunque il preventivo vaglio assembleare ... con le maggioranze previste dall'articolo 23 lett. b) dello Statuto Sociale”*.

Sennonché, nella predetta sede assembleare, lo stesso a.u. ha dovuto riscontrare le dichiarazioni contrarie di parte dei soci presenti e l'assenza del *quorum* deliberativo.

Considerato che tutti gli immobili in questione (anche quelli oggetto di censura da parte degli attori) erano già da diversi anni prima della nomina di ~~Zanetti~~ occupati gratuitamente (in presenza di comodato scritto/verbale o *sine titulo*), stante altresì l'assenza di poteri in capo all'a.u. per modificare tale consolidata situazione, tenuto, peraltro conto, della sollecitazione da questi vanamente operata nei confronti di tutti i soci, nemmeno in riferimento alla censura in esame può essere mosso all'organo amministrativo un fondato rimprovero.

3.4.- Da ultimo, va respinta la doglianza concernente l'utilizzo - asseritamente indebito - degli automezzi di proprietà della società da parte dell'a.u.

Il c.t.u., dopo aver esaminato libretti di circolazione e assicurazioni dei due veicoli in oggetto, fatture emesse nei confronti di ~~Paolucci~~ da Telepass s.p.a. e Autostrade per l'Italia s.p.a. nonché fatture inerenti gli interventi di manutenzione e riparazione, ha accertato che *“non emergono segnali tali da far ritenere che i veicoli oggetto di analisi siano stati impiegati dall'amministratore Sig. ~~Zanetti~~ per finalità estranee a quelle del proprio incarico. Peraltro tenuto conto che il sottoscritto C.T.U. non ha notizia di eventuali riconoscimenti di rimborsi chilometrici, la scelta dell'amministratore Sig. ~~Zanetti~~ di utilizzare un veicolo aziendale in luogo di un proprio veicolo per gli spostamenti necessari appare conveniente per la Società, infatti l'utilizzo di un veicolo personale da parte del Sig. ~~Zanetti~~ avrebbe comportato il riconoscimento all'amministratore di un rimborso delle spese sostenute. Il sottoscritto C.T.U. ritiene pertanto che non vi siano elementi tali da far ritenere l'assenza di correttezza nell'utilizzo degli autoveicoli di proprietà e dunque non vi siano pregiudizi patrimoniali risentiti dalla Società”* (cfr. rel. c.t.u., pagg. 20-21).

- ~~Pedini~~ ~~Giuseppe~~ ~~Giuseppe~~: detiene il fg. 23 part. 30 subalterno 508, (sicuramente presente nell'immobile da diverso tempo, ma non ho riscontrato in sede la presenza di un contratto scritto);

- Sig.ra ~~Paolini~~ ~~Paola~~ e Dott. ~~Rossi~~ ~~Fabrizio~~: detengono il fg 23 part. 30 subalterni 504-507-506, (presenti nell'immobile in forza di contratto scritto di comodato gratuito del 5 novembre 2003 debitamente registrato);

- ~~Pedini~~ ~~Alberto~~: detiene il fg 23 part. 50 subalterno 502 (presente nell'immobile in forza di comodato gratuito, debitamente registrato”.



4.- L'infondatezza di tutti i profili di responsabilità sollevati dagli attori e il conseguente integrale rigetto delle domande proposte dai signori ~~Ruggieri~~ e ~~Pedini~~ nei confronti dell'a.u. ~~Zanotti~~, nonché la declaratoria di inammissibilità delle domande svolte dagli attori nei confronti di ~~Legos Data~~, assorbono le domande subordinate proposte dal convenuto nei confronti della terza chiamata ~~Legos Data~~ e di quest'ultima nei confronti della propria compagnia assicuratrice ~~Italcasse~~ senza che sia necessario entrare nel merito delle questioni a tali domande sottese o preliminari.

5.- Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità, sicché vanno per intero poste a carico degli attori.

Esse si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore superiore a € 520.000,00 (e, in particolare, da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00), relativamente alle quattro fasi giudiziali contemplate.

Anche le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, in ragione della soccombenza restano definitivamente a carico degli attori nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.

p.q.m.

il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta le domande proposte da ~~Fabrizio Ruggieri~~ e ~~Paolo Pedini~~ nei confronti di ~~Daniela Zanotti~~ e dichiara inammissibili le domande proposte dagli attori nei confronti di ~~Legos Data~~ s.r.l.

condanna gli attori a rifondere alle altre parti le spese di lite che liquida, favore di ciascuna parte, in € 37.952,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;

pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico degli attori nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.

Brescia, 5 gennaio 2024

Il giudice relatore

dott. Angelica Castellani

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

